

Rep. ...

COMUNE DI ORIGGIO

PROVINCIA DI VARESE

ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA FIERA DELLE MERCI E DEL

BESTIME DEL XXV APRILE 2025 PER CONTO DEL COMUNE DI ORIGGIO

L'anno duemilaventicinque addì _____ del mese di ____ in Origgio nella
Residenza Comunale, sita in via Dante n. 15

TRA

Il **Comune di Origgio** con sede in via Dante n. 15 C.F. 00322990128,
rappresentato da ... (C.F. ...), nato a ... il ... nella sua qualità di
Responsabile del V Settore "Sicurezza e Sviluppo Economico" del Comune
di Origgio, domiciliato per la sua carica presso il palazzo comunale, il quale
interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del
Comune, a ciò autorizzato ai sensi del Decreto del Sindaco n. ... del ..., che
lo investe dei poteri di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

E

l'Ente del Terzo Settore "... " (C.F. ...) con sede in ... (...) in via ... n. ..., qui
rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante ... (C.F. ...), nato a
... il ... e residente in ... – via ..., ... –

(di seguito indicata semplicemente come l'ETS);

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta Comunale n. ... del
..., ha stabilito:

1. di demandare l'organizzazione e la realizzazione della Fiera delle
merci e del bestiame del XXV Aprile 2025 a un ente del terzo settore,
individuato mediante procedura comparativa, tramite la stipulazione
di una convenzione ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 117/2017,
allegata allo stesso atto deliberativo;

2. di incaricare il Responsabile del V Settore "Sicurezza e Sviluppo
Economico" del compimento degli atti e adempimenti successivi,
conseguenti e necessari per dare attuazione alla delibera, ivi inclusa
la procedura comparativa di cui sopra e la stipulazione della predetta
convenzione;

- con determina n. ... del ... è stata indetta procedura comparativa ai sensi
dell'art. 56, comma 3, d.lgs. n. 117/2017;

- con determina n. del è stato individuato come Ente del III settore
....., che ha allegato idonea
proposta progettuale;

Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

1. Il Comune di Origgio, come sopra rappresentato, affida all'Ente del Terzo
Settore "... (C.F. ...) l'organizzazione e la realizzazione della Fiera delle
Merci e del Bestiame del XXV Aprile 2025 secondo quanto previsto nel
successivo articolo 2.

ART. 2 – CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEGLI EVENTI E DELLE ATTIVITÀ

1. Gli eventi dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche fondamentali:
- a. essere realizzati secondo previsto dall'Allegato 1 alla presente Convenzione, parte integrante e sostanziale;
 - b. essere realizzati in conformità ai regolamenti approvati col presente atto sotto le lettere "B", "C", "D", "E";
 - c. stimolare la partecipazione della cittadinanza Origgese e l'afflusso di visitatori da fuori Comune;
 - d. essere il più possibile finanziariamente autonomi. L'ETS potrà reperire ulteriori fondi mediante la stipulazione di contratti di sponsorizzazione con soggetti dallo stesso individuati.
 - e. Ogni altro aspetto organizzativo, economico-finanziario e assicurativo – in particolare l'organizzazione e la realizzazione degli eventi e delle attività, la gestione dei partecipanti, il reclutamento e il rimborso spese del personale volontario, il pagamento dei fornitori nonché l'apertura – sono a carico del predetto Ente del Terzo Settore;

ART. 3 - DURATA

1. La presente convenzione ha validità esclusivamente ai fini della realizzazione delle iniziative sopra descritte.

ART. 4 – REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI E DELLE ATTIVITÀ

1. L'ETS realizza gli eventi e le attività concordati con il Comune.

ART. 5 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

1. Per finanziare gli eventi e le attività di cui sopra è costituito un fondo comunale per complessivi € 21.800,00, che dovranno essere spesi secondo nei limiti massimi e con le modalità di cui all'allegato "1" alla presente Convenzione.

2. Le risorse del fondo sono erogate in due distinte soluzioni:

a. la prima quota pari a € 15.000,00 è erogata entro sette giorni dalla stipula della presente convenzione;

b. la quota di saldo è erogata previa presentazione, anche in più tranches, di idonea rendicontazione degli eventi e delle attività realizzate, come di seguito indicato.

2. Entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione l'ETS presenta una relazione di rendiconto relativa agli eventi e alle attività realizzate a far data dalla stipulazione della convenzione;

3. La relazione dettagliata è strutturata nel seguente modo:

a. Eventi e attività svolti:

a.1) Gimcana cavalli;

a.2) Gare di Pole Banding;

a.3) Esposizione ovi-caprini e animali della fattoria;

a.4) Gara di Barrel Racing;

a.5) Fornitura di materiale e spese generali.

per ogni evento o attività dovrà esplicitarsi il programma complessivo.

b. Bilancio consuntivo che dovrà rappresentare la copertura finanziaria degli eventi e delle attività con quantificazione specifica degli eventuali rimborsi

corrisposti ai volontari e dei pagamenti ai fornitori, allegando i giustificativi di spesa per le somme a rimborso, secondo quanto previsto dall'Allegato "1";

c. Alla relazione dovrà essere allegata, oltre all'ultimo bilancio approvato, la documentazione comprovante i compensi e i rimborsi spese corrisposti e da corrispondere relativamente agli eventi rendicontati.

4. Se gli eventi e le attività realizzati, nonché la relativa rendicontazione, corrispondono a quanto concordato per iscritto con il Comune e a quanto previsto dalla presente convenzione, il Comune eroga, entro quindici giorni dal ricevimento della rendicontazione, la relativa quota di finanziamento.

5. Se l'ETS non fornisce la documentazione nei termini o se gli eventi e le attività realizzati, nonché la relativa rendicontazione, non corrispondono a quanto concordato e previsto, si applica la procedura per le inadempienze gravi, successiva alla fase di contestazione dei fatti, di cui all'art. 6, fermo il diritto del Comune di agire nelle sedi opportune per il risarcimento del danno e il recupero di eventuali somme dovute dall'ETS.

6. Per finanziare le attività di cui alla presente convenzione l'ETS potrà reperire ulteriori fondi mediante la stipulazione di contratti di sponsorizzazione con soggetti dallo stesso individuati.

Art. 6 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE

1. L'inosservanza in tutto e in parte delle condizioni della presente convenzione comporta l'obbligo dell'ETS di restituire le somme ricevute ai sensi dell'art. 5, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno secondo le norme vigenti.

2. Per l'inadempienza alla presente convenzione il Comune di Origgio provvederà alla formale contestazione dei fatti all'ETS, il quale avrà quindici giorni di tempo per controdedurre formalmente. Trascorso infruttuosamente tale termine, le controdeduzioni si considereranno non fornite.

3. In caso di accertata inadempienza, dolosa o colposa:

a. per inadempienza lieve il Responsabile dell'Area V "sicurezza e sviluppo economico" formulerà un richiamo scritto con fissazione di termine perentorio per provvedere in merito;

b. in caso di mancato adeguamento, entro il termine perentorio di cui sopra, alle prescrizioni contenute nel richiamo per inadempienza lieve, il Responsabile dell'Area V "Sicurezza e sviluppo economico" disporrà la restituzione delle somme ricevute dall'ETS ai sensi dell'art. 5;

c. per inadempienza grave il Responsabile dell'Area V "Sicurezza e Sviluppo Economico", formulerà un richiamo scritto con fissazione di termine perentorio per provvedere in merito, disporrà la restituzione delle somme ricevute dall'ETS ai sensi dell'art. 5 e sospenderà l'erogazione delle quote successive;

d. in caso di mancato adeguamento, entro il termine perentorio di cui sopra, alle prescrizioni contenute nel richiamo per inadempienza grave, il Responsabile dell'Area V "Sicurezza e Sviluppo Economico" la risoluzione della convenzione.

ART. 7 - RECESSO

1. L'ETS si riserva il diritto di recedere dalla presente Convenzione dando comunicazione scritta al Comune con 15 gg di anticipo, con obbligo di

restituzione di quanto corrisposto dal Comune ai sensi dell'art. 5 e non ancora speso e debitamente rendicontato.

ART. 8 - SICUREZZA

1. Nella realizzazione di attività ed eventi l'ETS dovrà avere cura di acquisire tutte le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità preposte.

2. Le attività e gli eventi si svolgeranno in ogni caso nel rispetto delle normative vigenti, dei regolamenti comunali e degli eventuali atti autorizzativi.

In particolare l'Ente dovrà procedere alla richiesta di rilascio di NULLA OSTA da parte di A.T.S. Insubria Distretto Veterinario Varese Sud, come indicato dalle linee guida dello stesso ufficio e tramite apposita modulistica (all. 3) tramite propria registrazione, in qualità di organizzatore, quale operatore BDN/BDR. Acquisito tale NULLA OSTA dovrà inoltre rispettare le eventuali prescrizioni in esso contenute.

3. L'ETS dovrà garantire il corretto utilizzo degli immobili e delle aree utilizzati, con particolare riguardo al rispetto delle destinazioni d'uso dei locali, alla compatibilità tra le caratteristiche delle strutture e i carichi di esercizio, i carichi di incendio e l'uso degli impianti, sulla base delle indicazioni e delle limitazioni d'uso definite dalle competenti Autorità.

4. Le attrezzature e gli arredi dovranno essere adeguati, sotto l'aspetto funzionale ed estetico, al decoro del contesto in cui sono impiegati.

5. In quanto soggetto organizzatore e realizzatore l'ETS dovrà ottemperare, per la parte di sua competenza, a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al d. lgs. n. 81/2008.

6. Con riferimento agli immobili e alle aree utilizzate per eventi e attività, l'ETS è responsabile delle persone presenti durante il proprio utilizzo, rispondendo sia civilmente sia penalmente per ogni eventuale inconveniente possa verificarsi, tenendo sollevata l'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti da ogni pretesa di terzi.

7. L'ETS provvederà a:

a) assumere la diretta responsabilità circa il corretto uso delle aree e degli immobili, in relazione alla specifica destinazione degli stessi;

b) riferire ai competenti Uffici comunali ogni eventuale irregolarità;

c) non organizzare attività oltre i limiti di presenza di persone previste dalle norme vigenti;

d) risarcire tutti i danni di qualsiasi natura provocati nel corso dell'uso di immobili e aree;

e) collaborare con il personale di custodia comunale e/o di terzi legittimamente presenti nell'immobile o nell'area.

8. Ai dipendenti del Comune dovrà essere sempre concesso l'accesso a immobili, aree e documenti per verificare il rispetto della presente convenzione.

9. L'ETS dovrà fornire il nominativo di due persone che saranno avvisate in caso di comunicazioni urgenti relative agli eventi e alle attività di cui alla presente convenzione.

10. L'inosservanza in tutto o in parte delle condizioni della presente convenzione comporta l'applicazione della procedura per inadempimento di cui all'art. 6.

ART. 14 – ONORABILITÀ E TRASPARENZA

1. L'ETS si impegna a far rispettare ai propri aderenti, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Origgio, pubblicato sul sito del Comune nella sezione Amministrazione trasparente, di cui è stata consegnata copia.

2. Se l'Amministrazione verrà a conoscenza di fatti posti in essere in violazione di detti obblighi, si applicherà la procedura per inadempimento di cui all'art. 6.

3. Il presidente dell'ETS dichiara che non sussiste la condizione di all'art. 53, comma 16^{ter} del d.lgs. n. 165/2001 come introdotto dalla l.n. 190/2012 (Legge anticorruzione).

4. L'ETS si impegna, altresì:

a) a rispettare le disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000 n. 300);

b) a rispettare la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l.n.136/2010;

c) a pubblicare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e qualora richiesto, nel proprio sito internet o analogo portale digitale entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, alla stessa effettivamente erogati

nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni, quando la somma di tali vantaggi superi l'importo di € 10.000,00.

5. Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in modalità schematica e chiara, dovranno contenere: denominazione e codice fiscale dell'ente ricevente, denominazione del soggetto erogante, importo, data di incasso e causale.

6. A partire da quando richiesto, l'inosservanza di tali obblighi, comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000,00, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalla Amministrazione Pubblica che ha concesso il contributo.

ART. 15 – ASSICURAZIONI

L'ETS si obbliga a consegnare all'Area V del Comune di Origgio, entro 15 giorni dalla firma del presente accordo, le attestazioni riguardanti l'avvenuta attivazione delle seguenti coperture assicurative:

1. per la responsabilità civile contro terzi, in ordine allo svolgimento degli eventi e delle attività di cui alla presente convenzione. Il Comune dovrà, pertanto, essere espressamente indicato in polizza nel novero dei terzi.
2. polizza per gli infortuni che possano coinvolgere gli assicurati, durante la partecipazione alle attività e agli eventi di cui alla presente

convenzione, limitatamente alla permanenza e partecipazione all'attività stessa, inclusi eventuali trasferimenti, con qualsiasi mezzo, facenti parte della medesima. Per completezza sono da intendersi nel novero degli assicurati le seguenti persone:

- a. i partecipanti agli eventi e alle attività;
- b. il personale incaricato dall'ETS;
- c. gli associati e i volontari dell'ETS.

ART. 16 – CONTROVERSIE

1. Le parti si impegnano sin da ora a tentare prioritariamente la soluzione in via stragiudiziale delle controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente convenzione.

2. In subordine si individua quale foro competente quello di Busto Arsizio.

ART. 17 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. In conformità a quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il “Codice Privacy”), nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito, il “Regolamento”), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti in esecuzione del presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto medesimo, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o alle prescrizioni del Garante per la

protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza, a tal fine adottando adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, inclusi, se del caso, i dati sensibili, biometrici, genetici o, in ogni caso, idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato, così come definiti dal Codice Privacy e dal Regolamento.

2. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della presente convenzione emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti dei dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati.

3. La violazione delle previsioni contenute nel presente Articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

ART. 19 – DOMICILIO E CARICHE SOCIALI

1. Per gli effetti della presente convenzione, l'ETS elegge il proprio domicilio presso ..., sito in ..., via ... n.

2. È fatto obbligo all'ETS di comunicare tempestivamente all'Area V "Sicurezza e Sviluppo Economico" i cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ha la rappresentanza dell'ETS, nonché le eventuali variazioni dei recapiti.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese inerenti la stipula della presente convenzione e la eventuale registrazione sono a carico dell'ETS.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Origgio

ETS

...

...